



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il TRIBUNALE di MONZA

Sezione Lavoro

in persona del Giudice

[REDACTED]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al [REDACTED] **Lavoro** vertente

tra

[REDACTED] ([REDACTED]), rappresentato e difeso dagli Avv.ti **ANTONIO IODICE**
e **ANTIMO ZARRILLO**, presso cui è elettivamente domiciliato come in atti;

-RICORRENTE-

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (80185250588), in persona del Ministro
p.t., **Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Ambito Territoriale di Monza e Brianza**,
in persona dei rispettivi dirigenti pp.tt., rappresentati e difesi ex art. 417bis c.p.c. dai funzionari dott.ri
[REDACTED] e [REDACTED], elettivamente domiciliati come in atti.

-RESISTENTI-

Avente ad oggetto: abusiva reiterazione di contratti a termine; docenti di religione cattolica.



Il Ministero va quindi condannato al pagamento in favore di parte ricorrente di un'indennità pari a n. 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo (cfr. Corte Cost. 82/2003; Cass. 4366/2009).

Le spese processuali, liquidate come da dispositivo alla luce del D.M. 55/2014 in misura prossima ai valori minimi dello scaglione di riferimento di contenzioso seriale, seguono la soccombenza.

Circa l'aumento richiesto ex art. 4 comma 1bis D.M. 55/2014, la Suprema Corte (cfr. 37692/2022; 15572/2022) ha puntualizzato che la norma richiede al giudice di valutare l'effettiva utilità del collegamento ipertestuale contenuto negli atti, ai fini della decisione, conferendogli un potere discrezionale che, se correttamente esercitato e congruamente motivato, è insindacabile in sede di Legittimità.

Nella specie va esclusa l'utilità dei collegamenti ipertestuali alla luce dello stato matricolare prodotto dal Ministero, riepilogativo in un unico documento dei vari servizi espletati e delle relative caratteristiche (numero di ore contrattualizzate, tipologia di istituto etc.) ed aggiornato all'attualità.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice unico del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accerta il ricorso abusivo a plurimi contratti di lavoro a tempo determinato dal 9.2019 al 31.8.2024 ed il diritto della parte ricorrente al risarcimento del danno;
- 2) per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore di parte ricorrente di un'indennità pari a n. 4,5 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo;
- 3) condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite che liquida in [REDACTED] per compensi, oltre rimborso del contributo unificato, rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Monza, 5/6/2026

Il Giudice

